

Area Legislativa

Circolare n. 4 FG/cg
8 gennaio 2024

DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY – LEGGE 27 DICEMBRE 2023 N. 206

SINTESI

È stata pubblicata la legge sul made in Italy finalizzata a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali prevedendo, tra l'altro, disposizioni in materia di:

- tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale
- approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche
- corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta
- tutela del settore termale
- imprese culturali e creative
- albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale
- creatori digitali
- certificazioni di qualità della ristorazione italiana all'estero
- contrassegno per il made in Italy
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023 [la legge n. 206/2023](#) recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

È opportuno, pertanto, evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse.

Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale (art. 7)

L'articolo in esame impone all'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, di notificare preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e i motivi che impongono la medesima cessazione.

Nel suddetto caso è consentito al MIMIT di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso.

Il MIMIT può anche depositare, a proprio nome, domanda di registrazione dei marchi che risultino non utilizzati da almeno cinque anni.

L'utilizzazione dei marchi in cui è subentrato il Ministero o ha chiesto domanda di registrazione ai sensi delle disposizioni sopracitate è autorizzata esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività ubicate all'estero.

Le modalità attuative dell'articolo in commento sono rimesse a un decreto di natura non regolamentare del MIMIT.

Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche (art. 16)

L'articolo in commento prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di approvvigionamento. E', inoltre, previsto che nei contratti di fornitura il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta (art. 17)

Con l'articolo in esame viene istituita - presso il Ministero delle imprese e del made in Italy - una Commissione tecnica avente lo scopo di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro.

L'individuazione delle lavorazioni di particolare qualità da parte della Commissione tecnica persegue anche lo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.

Disposizioni in materia di tutela del settore termale (art. 24)

L'articolo in esame modifica gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche riguardano rispettivamente le definizioni riconducibili al settore termale e le sanzioni.

In particolare, con la modifica all'articolo 2 viene specificato che i termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerales" e "thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della citata legge.

È stato, inoltre, specificato con la modifica all'articolo 14 che l'erogazione da parte dei centri estetici di prestazioni riconducibili alle cure termali è punita, oltre che con la multa, con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno.

Imprese culturali e creative (art. 25)

L'articolo 25 introduce nell'ordinamento giuridico la definizione di "imprese culturali e creative", rinviando ad un successivo decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica.

Nello specifico, rientrano nella definizione di "imprese culturali e creative" tutti gli enti¹, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché i lavoratori autonomi che:

¹ Compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, gli Enti del Terzo settore, le imprese sociali e gli enti del libro primo, titolo II, capo II del codice Civile (Associazioni riconosciute e fondazioni)

- svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetto passivo di imposta in Italia;
- svolgono in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

L'articolo precisa che sono qualificabili come imprese culturali e creative anche i soggetti privati che, costituiti nelle suddette forme, svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

La qualifica di impresa culturale e creativa consente l'introduzione nella denominazione sociale della dicitura "impresa culturale e creativa" o "ICC" e l'utilizzo di tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

È, inoltre, prevista l'istituzione presso il Registro delle Imprese di un'apposita sezione in cui sono iscritte le imprese culturali e creative.

Infine, viene chiarito che per "start up innovative culturali e creative" si intendono le imprese che hanno i requisiti per essere qualificate sia come start up innovative che come imprese culturali e creative.

Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale (art. 26)

Con l'articolo in commento viene istituito presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

È, inoltre, specificato che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro² e di valorizzare le imprese culturali e creative.

Le modalità di attuazione della disposizione in commento saranno definite con decreto del Ministro della cultura.

Creatori digitali (art. 27)

La disposizione in esame reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

Per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale viene prevista l'istituzione, con decreto del Ministro della cultura, di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette.

Certificazioni di qualità della ristorazione italiana all'estero (art. 34)

² Di cui all'art. 185-bis del codice della proprietà industriale

L'articolo in esame riconosce, ai ristoratori che operano all'estero offrendo prodotti enogastronomici effettivamente conformi alla tradizione italiana, la possibilità di ottenere la certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo".

La certificazione verrà rilasciata, su richiesta del ristoratore, sulla base di un disciplinare adottato con decreto ministeriale.

Contrassegno per il made in Italy (art. 41)

L'articolo 41 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, con decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti.

In particolare, viene precisato che si tratta di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni.

Il decreto ministeriale sopra citato dovrà anche stabilire le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi, nonché i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione ad apporre il contrassegno.

L'uso del contrassegno, da solo o congiuntamente con la dizione "made in Italy", è vietato fuori dei casi consentiti dall'articolo in commento.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 52)

L'articolo 52 modifica l'articolo 517 c.p., che disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, facendo rientrare nella condotta di tale fattispecie anche il soggetto che detiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Si rammenta che l'articolo 517 del c.p. prevede la pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro.

Entrata in vigore

La legge in commento entra in vigore in data 11 gennaio 2024